



Associazione  
"GLI AMICI DI ZACCHEO"  
Via Borgoratti 57/18 - 16132 Genova  
Tel. e fax 010 3761459  
Mail: info@amicidizaccheo.net

*"ero in prigione e siete venuti a trovarmi. "*

*Matteo 25.36*

## **STATUTO ASSOCIAZIONE**

# Statuto Associazione "Gli amici di Zaccheo"

## ARTICOLO 1 - Costituzione e finalità

" E' costituita l'Associazione "Gli amici di Zaccheo"  
con sede a Genova, cap 16132, via Borgoratti 57/18

L'Associazione si definisce cristiana richiamandosi al messaggio evangelico di Gesù Cristo, trasmesso dalla Bibbia, da cui trae il motivo ispiratore per il suo servizio.

Pur definendosi cristiana, l'Associazione è indipendente e non collegata a denominazione religiosa specifica.

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, i suoi membri presteranno la loro attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito

L'Associazione si propone di favorire la riabilitazione ed il reinserimento nella società del carcerato attraverso un percorso di cambiamento spirituale, umano e relazionale che coinvolga anche la famiglia ed il prossimo dello stesso.

Per il raggiungimento della finalità statutaria, l'Associazione opera attraverso:

- a) Visite ai carcerati, prestando loro assistenza spirituale e materiale, come pure assistenza ai liberati dal carcere;
- b) Visite alle famiglie dei carcerati, operando una assistenza spirituale e materiale, favorendone, dove è possibile e necessario, le relazioni con il detenuto; promuovendo e verificando che le famiglie usufruiscano di tutte quelle forme assistenziali previste dalle pubbliche istituzioni e dal volontariato.
- c) Promozione iniziative di lavoro (es. Cooperative) in carcere e fuori. In carcere l'iniziativa deve coinvolgere i detenuti, sia del giudiziario che del penale; all'esterno gli ex detenuti o coloro che possono beneficiare delle misure alternative previste dalla legge;
- d) Attivare e promuovere iniziative di formazione di base e professionale mirate a sviluppare competenze che facilitino l'accesso di soggetti detenuti ed ex-detenuti al mercato del lavoro.
- e) Studio di progetti e organizzazione di case di accoglienza per ex detenuti allo scopo di agevolare il loro reinserimento nel contesto sociale;
- f) Pubblicazione e diffusione di notiziari, libri, partecipazione ed organizzazione di convegni, seminari, concerti con l'intenzione di costruire una maggiore sensibilità ed attenzione dell'opinione pubblica verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea al detenuto ed a tutte le persone coinvolte, con particolare riguardo alle famiglie.
- g) Promozione di incontri di formazione, aggiornamento e di informazione su tematiche riguardanti il carcerato ed il suo mondo, aperti anche ai non aderenti all'Associazione.
- h) Organizzazione corsi ed iniziative culturali mirate alla valorizzazione umana e spirituale del carcerato.

Inoltre l'Associazione si propone di esercitare un'azione di denuncia delle situazioni che pregiudicano la dignità ed i diritti delle persone recluse ed un'azione di sprone nei confronti delle Istituzioni Pubbliche per il miglioramento e la modifica di leggi e regolamenti inadeguati.

L'Associazione mantiene i contatti e collabora con Comunità Cristiane, Associazioni di volontariato, Cooperative, Comunità religiose non cristiane, per uno scambio di esperienze e collaborazione al fine di migliorare la propria operatività.

## **ARTICOLO 2 - Patrimonio ed esercizi sociali**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e contributi da parte di privati, comunità, enti pubblici e privati
- 2) dai beni che diventeranno proprietà dell'Associazione
- 3) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Le entrate dell'Associazione per il proprio finanziamento sono costituite:

- 1) dalle contribuzioni volontarie dei membri dell'Associazione
- 2) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazione ad esse

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 3 - Membri**

Tutti coloro che condividono l'ispirazione cristiana ed i fini dell'Associazione, possono aderire ad essa come soci aderenti presentando domanda al Consiglio, salvo i casi di incompatibilità previsti dal presente statuto.

Ogni socio aderente è tenuto a partecipare alle attività dell'Associazione ed a contribuire al suo finanziamento attraverso contribuzioni volontarie quando necessario.

L'Associazione accetta anche il contributo di professionalità e/o finanziario di persone che condividono parte delle finalità dell'Associazione come soci sostenitori.

Nessun compenso è dovuto a qualsiasi titolo ai membri; al socio che ne faccia espressa richiesta, possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese vive sostenute per prestare la propria attività, regolarmente documentate e previamente autorizzate.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 11/8/1991, n. 266<sup>1</sup>, l'Associazione stipula contratto assicurazione per i propri soci aderenti.

## **ARTICOLO 4 - Organi associativi**

Sono organi dell'Associazione

- 1 - L'Assemblea
- 2 - Il Consiglio

---

1. (art. 4 della Legge 11/8/1991, n. 266) Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

1- L'Assemblea dei soci aderenti si riunisce su convocazione del Consiglio almeno una volta al mese e possono altresì essere convocate dal Consiglio assemblee straordinarie.

Spettano all'Assemblea:

- a) L'elezione del Consiglio
- b) L'elezione del coordinatore e del tesoriere, scelto tra i membri del Consiglio
- c) L'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale.
- d) Determinare l'orientamento generale dell'Associazione, i suoi indirizzi gestionali, finanziari ed organizzativi.

Limitatamente ai casi sopradetti, l'Assemblea presieduta dal Consiglio in carica è validamente costituita qualora intervenga almeno la metà degli iscritti e quindi aventi diritto al voto.

Di ogni assemblea si redigerà processo verbale, le deliberazioni avvengono con maggioranze previste dall'art. 21 C.C.<sup>2</sup>

2 - Il Consiglio: l'Assemblea elegge tra i soci aderenti un Consiglio che dura in carica un anno. Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio è composto da:

- a) Quattro o più consiglieri scelti tra gli aderenti all'Associazione, responsabili di gruppi di lavoro.
- b) Un coordinatore, scelto tra i membri del Consiglio, eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea avente la funzione della rappresentanza politica, legale, promozione e proposta in ordine all'attività dell'Associazione  
Il coordinatore nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica.
- c) Un tesoriere, scelto tra i membri del Consiglio, eletto con le stesse modalità sopracitate con funzione di gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione e con l'onere della redazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo dal quale risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio consuntivo e preventivo viene approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio su proposta dall'Assemblea e/o dal coordinatore, attua iniziative per adempiere i fini dello statuto e l'indirizzo dell'Assemblea, nell'ambito del territorio di competenza e ne cura la divulgazione ai media.

## **ARTICOLO 5 - Incompatibilità**

Non possono essere aderenti all'Associazione coloro che rivestano cariche ovvero assumano iniziative politiche, culturali ed istituzionali in contrasto con le finalità e le iniziative dell'Associazione.

Nei casi di sopravvenuta incompatibilità il Consiglio assume provvedimenti di sospensione immediata.

---

<sup>2</sup> (art. 21 c.c.)Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno i 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

## **ARTICOLO 6 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà se necessario alla nomina dei liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra realtà aventi finalità simili, ove la legge non disponga altrimenti.